



Da oggi è attiva la possibilità, per tutti i Comitati territoriali CSAIN (veri **presidi sul territorio Nazionale di un Ente di Promozione autentico**), ma anche per **tutti gli enti affiliati a CSAIN**, di **poter ricevere gratuitamente un'newsletter periodica**, via mail, che tratterà alcuni temi "caldi" in ambito gestionale e fiscale.

Cosa significa divieto di distribuzione di utili?

Per valutare la correttezza dello statuto di un'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica (oltre che degli altri Enti non profit) occorre verificare la totale compatibilità del medesimo con quanto previsto dalla legge per la concessione dei benefici fiscali: una delle clausole che necessariamente deve essere indicata (oltre che ovviamente rispettata) è la previsione del divieto di distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione. Cerchiamo quindi di rispondere ad una delle domande più ricorrenti che sono soliti porsi la maggior parte degli operatori degli Enti Associativi: *"rivesto una carica all'interno del Consiglio Direttivo: posso essere pagato?"* La questione è molto delicata. Infatti, in linea astrattamente teorica, la risposta al quesito secondo la normativa attualmente vigente dovrebbe essere affermativa, ma tale impostazione potrebbe innescare una serie di criticità che andiamo a definire di seguito.



Gli Enti senza finalità di lucro infatti (Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Culturali, di Promozione Sociale, ONLUS, ...) non possono, per legge, distribuire in via diretta e/o indiretta utili e avanzi di gestione (così l'art. 10 co. 1 lett. D del D. Lgs. 460/1997). Ciò significa che non è possibile che vengano corrisposti denari ai membri del Consiglio Direttivo (e ovviamente nemmeno ai Soci del sodalizio) per la semplice carica che essi ricoprono. Detti soggetti possono però certamente essere compensati per le attività che essi realmente prestano (stante ovviamente il rispetto dei requisiti imposti dalla normativa nel singolo caso di specie, e dunque ad esempio l'esistenza e la stipula di apposito contratto di lavoro/collaborazione, ecc ...).

La criticità che emerge in relazione a questo aspetto ruota dunque attorno alla dimostrabilità certa che i compensi percepiti da un membro del Consiglio Direttivo di un'Associazione o da un socio della stessa siano riconducibili ad attività che effettivamente sono state svolte per il bene del sodalizio. In parole più semplici: posto che, come precisato, esiste per legge il divieto di distribuire direttamente e/o indirettamente utili e avanzi di gestione, ma non quello di compensare chi presta la propria opera per l'Ente, in sede di un'eventuale verifica ed a fronte di specifiche contestazioni in tale direzione occorrerà dimostrare che i denari corrisposti ad un membro qualsiasi del Consiglio Direttivo od anche ad un Socio (e da questo soggetto ovviamente regolarmente fatturati o comunque erogati sulla base di un altro contratto se non si tratta di un libero professionista) rispondono ad attività che questi hanno effettivamente

prestato a favore dell'Ente e per la crescita del sodalizio, e non per la carica rivestita all'interno dell'Associazione né tantomeno per trarne un lucro ed un beneficio strettamente personale (sotto tale profilo precisiamo che fanno eccezione le Associazioni di Volontariato costituite ai sensi della L. 266/1991 per le quali è espressamente vietata dalla legge la possibilità di corrispondere compensi a soci e amministratori). I compensi dovranno pertanto essere proporzionati all'attività svolta, oltre che ovviamente al volume delle entrate dell'Ente, nella consapevolezza che non esiste un parametro o una regola precisa, salva la previsione del già citato art. 10 del D. Lgs. 460/1997 (questa volta co. 6) in base al quale *"si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:*

a. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità ...

b. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c. la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica ... per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e. la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche'.

Ferme tutte le considerazioni di cui sopra, precisiamo infine che sono sempre possibili i rimborsi per le spese effettivamente documentate nell'ambito delle attività dell'Associazione.

Per ulteriori richieste specifiche e/o di approfondimento, si precisa che il presente articolo è stato predisposto a cura di:

Dott. Stefano Bertoletti

Dott. Gabriele Aprile

Dott. Alberto Gambone

Mail - csain@espertinonprofit.it

Skype - [esperti.csain](https://www.skype.com/people/esperti.csain)

Facebook - [Esperti CSAIn](https://www.facebook.com/EspertiCSAIn)

Ricevete questo messaggio in quanto iscritti a CSAIn. Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, rivolte esclusivamente al destinatario e non comportano alcun vincolo né creano obblighi per la Società mittente, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un precedente accordo. Ogni altra persona diversa dal destinatario non può copiare o consegnare il presente messaggio o parte dello stesso a terzi né trattare in alcun modo i dati contenuti. La diffusione, distribuzione, copiatura della mail trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non è consentita, salvo autorizzazione espressa. Se avete ricevuto questa mail per errore Vi preghiamo di eliminarla dai Vostri archivi e di darne immediatamente comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica. Vi informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. Grazie.